



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Tel 0861/63122- Fax: 0861/63279 *** C.F.: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678

E - MAIL: roccasm@roccasm.it – PEC: roccasm@pec.it - SITO INTERNET: www.roccasm.it

COPIA

Ordinanza Sindacale n. 7 del 05-05-2021

ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA AL VERBALE AMMINISTRATIVO N. 9/2019 DEL 10.10.2019

IL SINDACO

Visto il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 9/2019 del 10.10.2019, redatto dagli Agenti di Polizia Locale Silvia Di Carlo e Simona Cardamone a carico della Sig.ra ***OMISSIS***, nata il ***OMISSIS*** a ***OMISSIS***, ed ivi residente, ***OMISSIS***;

Premesso che il predetto verbale è stato regolarmente notificato all'interessata in data 26.10.2019 a mezzo del servizio postale, non essendo stato possibile procedere all'immediata contestazione dell'illecito amministrativo, in quanto il trasgressore non era presente;

Accertato che con il suddetto verbale si contestava la violazione dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Rocca Santa Maria n. 20 dell'11.06.2012, avente ad oggetto: "Limitazione transito veicolare sulle piste forestali Ceppo - Lago dell'Orso e Ceppo - Fonte Guardiaboschi.", poiché l'autovettura ***OMISSIS***, targata ***OMISSIS***, risultata di proprietà della Sig.ra sopraccitata, era parcheggiata lungo la pista forestale Ceppo – Fonte Guardiaboschi, in assenza di autorizzazione o con autorizzazione non esposta;

Preso atto che entro il termine previsto dall'articolo 18 dalla Legge n. 689/1981 non sono pervenuti a questo Ente scritti difensivi e documenti o richieste di audizione personale;

Accertato che non risulta agli atti che sia avvenuto il pagamento della somma dovuta;

Visto il rapporto ex articolo 17 della Legge n. 689/1981 redatto dall'Agente Accertatore, al quale è allegato il verbale stesso;

Constatata la regolarità della contestazione e della notificazione;

Ritenuta la fondatezza dell'accertamento e tenute presenti, ai fini della determinazione della sanzione, le circostanze, le modalità dell'infrazione nonché le condizioni oggettive previste dall'articolo 11 della Legge 689/1981;

Considerato altresì, alla luce del disposto di cui all'articolo 11 soprarichiamato, che la violazione commessa, nel caso in argomento, non ha caratteristiche specifiche che possono indurre ad apprezzarla con maggiore o minore rigore, e che, pertanto, si può fare riferimento, ai fini della quantificazione della sanzione, al criterio adottato dall'articolo 16 della Legge 689/1981;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 20 dell'11.06.2012, che prevede l'applicazione di una pena pecuniaria che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni infrazione ai divieti contenuti nella stessa;

Ritenuto pertanto di dover determinare l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del doppio del minimo edittale, pari alla somma di € 50,00, in aggiunta alle spese di notifica e

procedura relative al verbale di accertata violazione amministrativa per un importo di € 12,00;
Tenuto conto altresì che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'articolo 28 della Legge 689/1981;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. Enti Locali);

Vista la Legge n. 689/1981;

ORDINA E INGIUNGE

per le motivazioni sopra espresse, che qui integralmente si richiamano,

- alla Sig.ra ***OMISSIS***, sopra generalizzata, di pagare, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, la somma di € 50,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'Ordinanza sindacale n. 20 dell'11.06.2012, in aggiunta ad € 12,00 per spese di notifica e procedura relative al verbale n. 9/2019, oltre ad € 15,00 per spese di notifica e procedura della presente ordinanza, per un totale, quindi, di € 77,00, mediante versamento a mezzo conto corrente postale n. 10737641, intestato a Comune di Rocca Santa Maria - Servizio Tesoreria, ovvero mediante bonifico bancario in favore della Tesoreria Comunale, Banca Tercas Gruppo Banca Popolare di Bari - filiale di Torricella Sicura (Te), al seguente codice IBAN: IT38F0542404297000050011187, significando che, in caso di inadempienza, si procederà all'esecuzione forzata, a norma di quanto disposto dall'articolo 27 della legge 689/1981.

Nella causale dovrà essere specificato: "Pagamento sanzione amministrativa – Ordinanza - ingiunzione n. 7/2021 relativa al verbale n. 9/2019 del 10.10.2019".

Dell'avvenuto pagamento di quanto sopra occorre dare notizia all'Ufficio di Polizia Locale di questo Comune, facendo pervenire l'attestazione di versamento tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica: roccasm@roccasm.it.

Avverso la presente Ordinanza - ingiunzione è ammessa, entro il termine di trenta giorni dalla sua notificazione, opposizione dinanzi al Giudice di Pace competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 22 della Legge 689/1981.

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.

La presente Ordinanza verrà notificata nelle forme di rito e pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, previo oscuramento dei dati sensibili dell'obbligato, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

IL SINDACO

F.TO: Lino DI GIUSEPPE